

Il rigetto della domanda risarcitoria non si tassa: controversia pari a zero

Procedimenti giudiziari

Per la Cgt Firenze non si applica il prelievo sugli atti di valore nullo

Alessia Urbani Neri

La Cgt Firenze ha affermato nella sentenza n. 456/1/2023 (giudice Ciaramella) che sono esenti dal versamento della tassa di registro le sentenze di rigetto della domanda risarcitoria, essendo il valore della controversia pari a zero.

La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione con cui l'ufficio chiedeva alla contribuente il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa su una sentenza di rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte attrice nell'ambito di un giudizio civile. Secondo l'amministrazione finanziaria, seppure la sentenza civile fosse stata di rigetto della pretesa attorea, aveva definito il giudizio e come tale era soggetta al versamento dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 8 della Tariffa allegata al Dpr 131/86.

Il giudice di merito, applicando per analogia l'interpretazione fornita da costante giurisprudenza di legittimità sull'articolo 37 del Dpr 131/86 in relazione ai procedimenti giudiziari (per cui il privato non paga il contributo unificato e di conseguenza anche l'imposta di registro nei giudizi di valore inferiore a 1.033 euro), ha ritenuto esente da imposta anche le sentenze che rigettano una domanda risarcitoria, in quanto il loro valore sarebbe pari a zero.

La pronuncia fa proprio il recente orientamento, pure dottrinario, che si va affermando per cui l'imposta di registro non è "imposta dell'atto", ma "imposta sull'atto", cioè sugli effetti dell'atto da assoggettare a tassazione. In tal caso, l'atto costituisce il presupposto formale dell'imposta, rimanendo il movimento di ricchezza la sua giustificazione sostanziale.

Ad oggi, infatti, alla luce della lettura complessiva delle norme contenute nel Dpr 131/86, l'imposta di registro viene ad essere inquadrata nell'ambito delle imposte sui trasferimenti, in quanto - con essa - il legislatore intende colpire la ricchezza che si manifesta con le disposizioni contenute nell'atto soggetto a registrazione.

Tuttavia, se tale tesi può valere per gli atti negoziali, più difficile è la sua estensione anche agli atti giudiziari, visto che è lo stesso legislatore a stabilire nel combinato disposto degli articoli 37 e 8 della tariffa allegata al Dpr 131/86 che sono soggetti a tassazione fissa gli atti dell'autorità giudiziaria «che definiscono anche parzialmente il giudizio...» non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ossia le sentenze che, come nel caso di specie, comunque concludono nel merito un giudizio.

Diverso è il caso in cui il procedimento giudiziario sia esente dal versamento dal contributo unificato, laddove si guarda appunto al valore della controversia come determinato dalla domanda, per cui l'imposta di registro sulla decisione che definisce tale controversia non sarà dovuta, seguendo la stessa sorte, essendo la finalità quella di «alleviare l'utente dal costo del servizio per la giustizia».